



**OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE ALLA DATA DEL 31/12/2024" - DETERMINAZIONI.**

**IL VICE-SINDACO**

- Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;
- Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, Legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 21.04.2015 avente ad oggetto: "Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie – Art. 1, comma 612, della Legge n. 190/2014" provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento periodico (annuale entro il 31 dicembre di ogni anno) ai sensi dell'art. 20, T.U.S.P, ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;
- Dato atto che, a norma degli artt. 20 e 26 comma 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. è obbligo dell'Amministrazione procedere entro il 31 dicembre 2024 alla revisione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2023;
- Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:
  - esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
  - ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);
- Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:
  - non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P.;
  - non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
  - previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.;
- Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

- Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;
- Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;
- Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 24, comma 1, T.U.S.P.;
- Richiamata, altresì, la Deliberazione del Consiglio Comunale n.26 del 13/12/2024 del avente ad oggetto: "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. – Ricognizione partecipazioni possedute alla data del 31.12.2021. Determinazioni", con la quale è stata approvata la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute da questa Amministrazione alla data del 31 dicembre 2023;
- Vista la nota pervenuta dalla Corte dei Conti – Servizio di supporto alla Sezione Regionale di controllo per il Piemonte, acclarata al protocollo dell'Ente al n. 4070 in data 26.09.2022 avente ad oggetto: "Enti Locali soci di Società Smat S.p.a – Trasmissione delibera n. 110/2022/SRCPIE/PRSE – CC – del 14 e 21 settembre 2022 – Testo Unico delle società partecipate" con la quale viene trasmessa a questa Amministrazione la Deliberazione di cui all'oggetto con la quale la Corte dei Conti - Sezione Piemonte - invita le pubbliche amministrazioni che detengano partecipazioni in S.M.A.T S.p.a ad uniformarsi ai principi ivi elencati, incluso l'obbligo di inserire S.M.A.T Spa e le partecipazioni indirette possedute tramite essa nella revisione periodica delle partecipazioni societarie di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016;
- Ritenuto di uniformarsi alle indicazioni fornite dalla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte con la Deliberazione sopra richiamata, precisando che già in passato questa Amministrazione, ai fini della trasparenza dell'azione amministrativa ha sempre inserito nella rilevazione periodica delle partecipazioni la partecipazione in S.m.a.t Spa e le partecipazioni indirette possedute tramite di essa, pur in presenza delle varie note con le quali la Società Metropolitana Acque Torino (S.M.A.T. Spa) comunicava periodicamente, come da ultima nota del 09.11.2021, che la suddetta società doveva considerarsi esclusa dall'applicazione del decreto in oggetto avendo adottato, entro la data del 30.06.2016, atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati;
- Visto altresì il seguente prospetto riassuntivo dell'esito della revisione periodica partecipazioni e delle scelte operate:

### Partecipazioni in società di diritto privato

<b>PARTECIPAZIONI DIRETTE</b>											
	Denominazione	P.Iva/C.F	Forma giuridica	Oggetto sociale	Durata Statutaria	Attività prevalente svolta in favore dell'Amministrazione oppure in affidamento di servizio pubblico	Quota partecipazione DIRETTAMENTE detenuta	Società in house	Quotata (ai sensi del D.L gs. n. 175/2016)	Holding pura	ESITO DELLA RICOGNIZIONE e ragioni alla base della scelta effettuata
1	Società Metropolitana Acque Torino S.P.A.	7937540016	Società per azioni	Servizio Idrico Integrato. Raccolta, trattamento, fornitura acqua; gestione delle reti fognarie; produzione di energia elettrica; produzione di gas	31/12/2050	Attività svolta in affidamento di servizio pubblico	0,00002%	SI	SI	NO	MANTENIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE  Motivazione: Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a).
2	VALLI DEL CANAVESE – GRUPPO DI AZIONE LOCALE – Società consortile a responsabilità limitata "Valli del Canavese GAL Soc.Cons. a.r.l."	8541120013	Società Consortile a responsabilità limitata	La società ha lo scopo mutualistico di promuovere lo sviluppo sociale ed economico del territorio, così come delimitato dai confini amministrativi degli Enti Locali soci, nonché di tutelarne valorizzarne i patrimoni culturali, naturalistici, ambientali e paesaggistici.	31/12/2050	Promozione dello sviluppo sociale ed economico del territorio, così come delimitato dai confini amministrativi degli Enti Locali soci, nonché di tutelarne valorizzarne i patrimoni culturali, naturalistici, ambientali e paesaggistici. Sviluppo locale - Gruppo di Azione Locale ex art. 32-34 Reg. UE 1303/2013	1,31%	NO	NO	NO	MANTENIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE  Motivazione: Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1);  Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a).

<b>PARTECIPAZIONI INDIRETTE</b>											
	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	Denominazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house	ESITO DELLA RICOGNIZIONE	
1	06087720014	Risorse Idriche S.p.A.	1991	Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.	91,62	0,0000183	Engineering	NO	SI	Mantenimento. Trattasi di una partecipazione indiretta tramite una società Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a).	
2	09909860018	AIDA Ambiente S.r.l.	2008	Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.	51,00	0,0000102	Servizio idrico integrato - gestione depuratore	NO	SI	RAZIONALIZZAZIONE: <b>FUSIONE</b>  Motivazione della scelta: Aggregazione di società di servizi pubblici locali a rilevanza economica  Modalità di attuazione: Riunificazione del servizio in SMAT, come richiesto dalla Legge Galli n. 36/1994. riunificazione del servizio in SMAT e trasferimento del relativo ramo d'azienda, comprensivo di asset e personale, da far transitare con le tutele previste dall'art. 2112 del Codice Civile ai sensi dell'articolo 173 del D.Lgs. 152/06.  Tempi stimati: 1 anno  Stima dei risparmi attesi: compensi di Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale, società di revisione e Organismo di Vigilanza, stimabili in euro 47.500 annui	
3	11100280012	Acque Potabili S.p.A.-SAP <b>In Liquidazione</b>	2014	Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.	47,55	0,0000095	Servizio idrico integrato	NO	NO	Mantenimento. Trattasi di una partecipazione indiretta tramite una società Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a).	



Letto, confermato e sottoscritto in originale firmato.

**IL VICE SINDACO**  
*Firmato digitalmente*  
GIROTTO LUCIANO

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*Firmato digitalmente*  
Dott.ssa Nicoletta BLENCIO

---